COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

75.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521);

Provantini ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270);

Zaniboni ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343);

Spini: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475);

Sacconi e Serrentino: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658);

Sacconi ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663);

Martinazzoli ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682);

PAG.

Righi ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897);

Quercini ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358);

Provantini ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359);

Provantini ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360);

Orciari ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622);

Barbalace ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694);

PAG.

Provantini ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006);

Provantini ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247);

Viscardi ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416);

Viscardi ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417);

Tiraboschi e Orciari: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571);

Castagnetti Pierluigi ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607);

Bianchini ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806);

PAG.

Cristoni ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968);

De Julio ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380) 3

Viscardi Michele, *Presidente* 3, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24

Balestracci Nello (gruppo DC) 18

Battaglia Adolfo, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24

Bianchini Giovanni (gruppo DC) 11, 17

Cellini Giuliano (gruppo PSI) 19

Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) 12, 14, 15, 16, 18, 24

Orsenigo Oreste (gruppo DC) 18, 19

Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) 14, 15, 17

Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano) .. 14, 18

Righi Luciano (gruppo DC), *Relatore* 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24

La seduta comincia alle 16,40.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521); e delle proposte di legge Provantini ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270); Zaniboni ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343); Spini: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475); Sacconi e Serrentino: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658); Sacconi ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663); Martinazzoli ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682); Righi ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897); Quercini ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358); Provantini ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artiginato (1359); Provantini ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360); Orciari ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manufatturiere (1622); Barbalace ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694); Provantini ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevoiazioni pubbliche (2006); Provantini ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247); Viscardi ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416); Viscardi ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417); Tiraboschi e Orciari: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571); Castagnetti Pierluigi ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607); Bianchini ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806); Cristoni ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccoia e media impresa nei quadro del mercato unico europeo (2968); De Julio ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali »; e delle pro-

poste di legge di iniziativa dei deputati Provantini ed altri: « Fondo regionale per l'artigianato »; Zaniboni ed altri: « Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane »; Spini: « Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane »; Sacconi e Serrentino: « Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione »; Sacconi ed altri: « Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 »; Martinazzoli ed altri: « Agevolazioni alle piccole e medie imprese »; Righi ed altri: « Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato »; Quercini ed altri « Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione »; Provantini ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato »; Provantini ed altri: « Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva »; Orciari ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manufatturiere »; Barbalace ed altri: « Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione »; Provantini ed altri: « Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche »; Provantini ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa »; Viscardi ed altri: « Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese »; Viscardi ed altri: « Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese »; Tiraboschi e Orciari: « Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese »; Castagnetti Pierluigi ed altri: « Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese »; Bianchini ed altri: «Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese »; Cristoni ed altri: « Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo »; De Julio ed altri: « Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e sono state svolte le repliche da parte del relatore e del Governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di scegliere come testo base della discussione il testo unificato degli abbinati progetti di legge, già adottato in sede referente nella seduta del 25 luglio 1990.

(Così rimane stabilito).

Comunico che la Commissione giustizia ha espresso, nella seduta del 26 settembre 1990 parere favorevole con la seguente osservazione:

« valuti la Commissione l'opportunità di formulare il punto *b)* dell'articolo 3 in termini più specifici, in relazione all'biettivo perseguito dal legislatore di evitare abusi nell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge ».

Comunico altresì che le Commissioni affari costituzionali e lavoro hanno espresso, rispettivamente, nelle sedute del 2 ottobre 1990 parere favorevole sul testo unificato.

La Commissione bilancio ha espresso, in data 4 ottobre 1990 parere favorevole con le seguenti condizioni:

« che l'anno iniziale di decorrenza del provvedimento venga portato al 1991;

2) che il comma 9 dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

9. « All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire

650 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali »;

3) che al comma 4 dell'articolo 22 l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Per i predetti interventi è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di 15 miliardi per il 1991, 10 miliardi per il 1992 e 10 miliardi per il 1993 »;

4) che i commi 1 e 2 dell'articolo 40 siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 9, 11, 20, 24 e 35 gravano sul fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ai sensi dei predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato per complessivi 1.520 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 130 miliardi nel 1991, 665 miliardi per 1992 e 725 miliardi nei 1993, nonché di 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 130 miliardi nel 1991, 605 miliardi nel 1992 e 655 miliardi nel 1993 tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993 tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993 intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b)*, punto 1), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni »;

5) che il comma 4 dell'articolo 40 sia sostituito dal seguente:

« 4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28 pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »;

6) che il comma 7 dell'articolo 40 sia sostituito dal seguente:

« 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 22 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

Comunico, infine, che la Commissione finanze ha espresso, in data 12 febbraio 1991 parere favorevole con le seguenti condizioni:

« *a)* dopo l'articolo 10 sia aggiunto il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni tributarie).

1. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 13

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì ricavi ai sensi della lettera *f)* del comma 1, dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1; all'articolo 8, commi 1 e 3, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 30, commi 1 e 2, della presente legge non costituiscono corrispettivi ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono considerati altresì sopravvenienze attive ai sensi della lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. In luogo dell'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto capitale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le imprese beneficiarie possono optare per la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, fino alla concorrenza dell'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso, e per i due periodi d'imposta successivi. Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è stato concesso ed è equiparato ai fini fiscali ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'impresa che effettua l'opzione ai sensi del presente comma ne dà comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data in cui riceve comunicazione della concessione del contributo.

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di imposta e a titolo di acconto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, del credito d'imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli.

5. Nel caso in cui sia revocata la concessione del contributo, in luogo del quale l'impresa beneficiaria abbia effettuato l'opzione di cui al comma 3 del presente articolo, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al ministro delle finanze. A far data da tale comunicazione decorre il termine di cui agli articoli 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura disposta per il corrispondente contributo.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si provvede mediante quota parte delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 9 e 10, all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 30, comma 6, della presente legge, per l'esercizio finanziario nel corso del quale i contributi sono stati concessi. Sulla base delle opzioni effettuate, il ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, da adottarsi di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro delle finanze, le somme occorrenti per la copertura delle minori entrate dal fondo di cui all'articolo 40 della presente legge, e ad iscriverle, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 1990, n. 408, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Con appositi decreti del ministro del tesoro si provvederà a reintegrare il fondo di cui all'articolo 40 della presente legge delle somme recuperate ai sensi del comma 5. »;

b) conseguentemente,

all'articolo 6, al comma 1, siano soppresse le parole: « ovvero, in alternativa, abbuoni di imposta di cui all'articolo 8 »;

all'articolo 6, al comma 3, siano soppresse le parole: « e, per il riconoscimento dell'abbuono di imposta di cui all'articolo 8, con il ministro delle finanze »;

all'articolo 6, al comma 4, siano soppresse le parole: « Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il contributo sia erogato sotto forma di abbuono di imposta »;

all'articolo 8, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 8, al comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo;

all'articolo 8, al comma 9, siano soppresse le parole: « e dell'abbuono di imposta »;

all'articolo 8, al comma 10, siano soppresse le parole: « e dell'abbuono di imposta »;

all'articolo 8, al comma 11, siano soppresse le parole: « e per il riconoscimento dell'abbuono di imposta », nonché le parole: « e, per quanto riguarda il riconoscimento degli abbuoni di imposta, con il ministro delle finanze »;

all'articolo 9 sia soppresso il comma 3;

all'articolo 9, al comma 4, siano soppresse le parole: « e, per l'applicazione del comma 3, con il ministro delle finanze »;

all'articolo 9, al comma 6, siano soppresse le parole: « e per l'abbuono di imposta »;

all'articolo 10, al comma 2, sia soppresso l'ultimo periodo:

all'articolo 30, sia soppresso il comma 4;

c) all'articolo 11 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 7 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, commisurato a una quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, a valere sull'imposta locale sui redditi dovuta per il periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute, fino a concorrenza dell'imposta netta dovuta. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa i 500 milioni di lire per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. »;

d) all'articolo 11, al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al comma 1 operanti in tali comparti si considerano, ai fini del presente articolo, innovative. »;

e) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le imprese innovative di cui al comma 2 sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino alla concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa i 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 30 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni.

4. Le imprese innovative di cui al comma 2, se costituite in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad usufruire di

un credito di imposta a valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino a concorrenza delle imposte nette dovute, commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione delle imprese stesse a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 7. Il credito di imposta non può eccedere per ciascuna impresa i 500 milioni per ciascun periodo di imposta e comunque il 50 per cento della spesa ammissibile alle agevolazioni;

f) all'articolo 11, al comma 5, dopo la parola: « individua » siano aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 7, comma 3, »;

g) all'articolo 11, al comma 8, siano soppresse le parole: « da ammettere ad esenzioni » e dopo le parole: « a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi » siano aggiunge le seguenti: « e/o nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

h) all'articolo 14, al comma 1, lettera *b)* siano aggiunte in fine le seguenti parole: « fermo restano quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949. »;

i) all'articolo 23 l'ultimo periodo del comma 1 sia sostituito con il seguente: « La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite;

l) all'articolo 23, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e sostituito dai seguenti:

« 6. La garanzia del fondo è di natura integrativa ed e cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

« 6-*bis*. La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo che sarà stabilito con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6-*ter*. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite »;

m) il titolo del Capo VIII sia sostituito dal seguente: « Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo »;

n) l'articolo 32 sia sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *(Definizione, albo e vigilanza)*. — 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese aventi forma di società di capitali.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo devono avere forma di società per azioni. La denominazione « società finanziarie per l'innovazione e lo

sviluppo » può essere usata esclusivamente dalle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

3. Con proprio regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia provvederà ad istituire un albo al quale dovranno essere iscritte le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo. Con il medesimo regolamento la Banca d'Italia provvederà ad indicare, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni previsti dal presente Capo, i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società stessa, e le modalità per la domanda e l'iscrizione all'albo. La Banca d'Italia provvederà inoltre ad indicare, con il medesimo regolamento, l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti all'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni effettuabili da parte delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo. La Banca d'Italia verifica la sussistenza dei predetti requisiti e condizioni ai fini dell'iscrizione delle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo all'albo di cui al presente comma.

4. La Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla CONSOB l'elenco delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al comma 3.

5. Si applicano, in quanto compatibile, le norme sulla vigilanza contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

6. Con il regolamento di cui al comma 3 la Banca d'Italia determina le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo.

7. Le partecipazioni assunte dalle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo non possono dar luogo alla costituzione di un gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ».

o) l'articolo 33 sia soppresso;

p) all'articolo 34, al comma 1, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: « *a)* acquisto di quote di società a responsabilità limitata »;

q) all'articolo 34 al comma 2, le parole « dall'articolo 33 » siano sostituite dalle seguenti: « dal regolamento della Banca d'Italia di cui all'articolo 32, comma 3 »;

r) all'articolo 34, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. È fatto divieto alle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

b) da soggetti che controllino, ai sensi del comma 3 dell'articolo 32, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

c) da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché da soggetti che controllino tali società od enti, ovvero siano da questi controllati;

d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* »;

s) all'articolo 35, al comma 1, il primo periodo sia sostituito dai seguenti:

« Alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo può essere concesso un contributo in conto capitale sull'ammontare delle partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese. Detto contributo non

costituisce corrispettivo ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; è altresì considerato sopravvenienza attiva ai sensi della lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »;

t) all'articolo 35, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo sono ammesse ad usufruire di un credito di imposta, nella misura massima di lire 200 milioni per ciascun periodo d'imposta, da valere su una quota dell'imposta locale sui redditi dovuta, corrispondente alla quota dell'utile di esercizio accantonata in apposita riserva, denominata con riferimento alla presente legge. Tale riserva deve essere utilizzata nell'esercizio successivo per essere investita nelle partecipazioni in piccole imprese, ai sensi dell'articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro il 31 gennaio di ciascun anno le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'ammontare delle quote di utile accantonate. Entro il successivo 30 aprile il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle dichiarazioni trasmesse e delle somme conferite dal comma 5 per le finalità di cui al presente comma, determina, con proprio decreto, la percentuale delle somme accantonate da ammettere al credito di imposta. Con il medesimo decreto vengono contestualmente trasferite allo stato di previsione dell'entrata dello Stato le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta. In caso di mancata realizzazione degli investimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 10-*bis*. »;

u) all'articolo 36, il comma 1, sia sostituito dal seguente:

« 1. Gli istituti di credito mobiliare possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese come definite dall'articolo 2, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. »;

v) all'articolo 37, siano soppressi i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 ».

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato adottato in sede referente.

Avverto che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che verranno approvati in linea di principio e saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Vorrei preliminarmente specificare che la numerosità degli emendamenti da me presentati è legata alla necessità di introdurre piccole modifiche a carattere strettamente tecnico. Si tratta, infatti, nella maggior parte dei casi, di emendamenti tecnicamente migliorativi del testo o che tendono a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti.

Rispetto agli emendamenti – peraltro non molti – presentati dal Governo e da altri colleghi, mi auguro che, anche sulla base delle considerazioni espresse nella giornata di ieri in merito all'opportunità di non modificare eccessivamente il testo per evitare un ritorno nelle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, verranno ritirati.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Relatore e Governo hanno deciso di unificare, armonizzandole, le proprie posizioni. In tal senso, il Governo si esprimerà parere favorevole a tutti gli emendamenti di natura puramente tecnica o che derivino dal recepimento dei pareri vincolanti delle Commissioni finanze e bilancio. Inoltre, cogliendo lo spirito della seduta di ieri, inteso ad accelerare al

massimo l'approvazione del progetto di legge e a non aprire una discussione su una quantità di argomenti che, pur meritando attenzione, sarebbe improprio e sbagliato affrontare in questa sede, esprimerò parere contrario su tutti gli altri emendamenti, a prescindere dal gruppo di provenienza.

Invito, pertanto, i rappresentanti di tutte le parti politiche a ritirare i propri emendamenti. Pur trattandosi, in alcuni casi, di materia che necessita di attenta valutazione, essendo riferita a problemi reali, ritengo – ripeto – che a questo punto la discussione sul merito allungherebbe i tempi all'infinito.

Il relatore e il Governo insisteranno invece su due emendamenti: innanzitutto, quello che permette di aumentare i fondi a disposizione della legge attraverso il richiamo dell'articolo 5 della legge n. 65; in tal modo si consentirà di aumentare la disponibilità limitata prevista dalla legge in favore dei programmi nazionali; l'altro emendamento è quello relativo all'istituzione della direzione generale della piccola impresa e dell'artigianato. Come ho già detto ieri si tratta di una norma con rilevante valore tecnico. Non disponiamo, all'interno del Ministero dell'industria, di strutture in grado di affrontare la completa applicazione della legge e con l'approvazione di tale emendamento si vuole venire incontro alle effettive necessità del mondo della piccola industria con uno strumento in grado di seguire i suoi problemi e di realizzare l'implementazione di questa legge.

Mi rivolgo a tutti i gruppi, in particolare quelli perplessi in passato sull'introduzione di questo emendamento aggiuntivo, rilevando il valore importante di questa norma istitutiva della direzione generale da un punto di vista sia tecnico sia, più in generale, politico. Confido nel fatto che un'attenta valutazione di questa norma ci consenta di approvarla all'unanimità, anche alla luce dei colloqui informali di questa mattina.

Un contatto con i presidenti delle Commissioni che dovranno fornire un parere vincolante (Commissioni affari costituzionali e lavoro) mi consente di affermare che ciò avverrà nei termini più brevi, in modo da permetterci di non allungare (come la Commissione ha più volte mostrato di desiderare) l'*iter* del provvedimento in questo ramo del Parlamento.

Pertanto, sia in considerazione del fatto che la legge potrà essere rapidamente approvata, sia tenendo presente l'indiscutibile esigenza tecnica rappresentata dalla nuova direzione generale, il Governo ed il relatore raccomandano il testo in discussione all'attenzione di tutti i gruppi, in particolare di quelli che fino a questo momento hanno esitato a dare un giudizio sull'argomento e che mi appaiono invece oggi concordi. Di ciò il Governo ringrazia in particolare l'onorevole Bianchini, che in passato aveva espresso su questo tema qualche perplessità che oggi, forse, può considerarsi superata.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero ricordare che nella seduta di ieri era stata da più parti espressa la volontà di accelerare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento, approvando in linea di principio soltanto gli emendamenti necessari per ottemperare alle condizioni poste dalle Commissioni competenti per l'espressione dei loro pareri favorevoli.

In particolare, avevo sollevato qualche perplessità in merito alle proposta presentata dal Governo in relazione all'istituzione di una nuova direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato; pur essendo convinto, infatti, che occorra una struttura *ad hoc*, nutrivo qualche dubbio sull'opportunità di istituire una direzione generale a sé, anziché creare uno specifico organismo all'interno dell'unica direzione generale già esistente. Non voglio tuttavia impedire che nasca uno strumento burocratico considerato necessario per attivare la legge che ci accingiamo ad approvare, anche in considerazione della disponibilità espressa in proposito da parte di altri gruppi. Se, oltre tutto, il ministro è in grado di garantire che l'*iter* procedurale presso le Commissioni chiamate ad esprimere i pareri sarà

molto rapido soddisfacendo quindi l'esigenza di non accumulare ulteriori ritardi, mi dichiaro disponibile a ritirare gli emendamenti presentati, accettando la proposta del Governo.

RENATO DONAZZON. Mi rendo conto che se venisse accettata la proposta del ministro sarebbero approvati soltanto gli emendamenti presentati dal Governo e non anche le osservazioni giuste e le proposte altrettanto valide che i vari gruppi potrebbero in qualche modo sostenere e difendere per migliorare il testo, ivi compresi gli emendamenti – pochi, ma significativi – presentati dal mio gruppo. Nel corso della seduta di ieri avevo suggerito che il Governo, seguendo il sistema della « corsia preferenziale », presentasse un disegno di legge apposito per l'istituzione della direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato. A mio avviso questa sarebbe stata la soluzione migliore perché si potesse anche affrontare la questione delle obiettive difficoltà strutturali del Ministero dell'industria. Oltretutto, tale disegno di legge avrebbe potuto essere approvato quasi contemporaneamente al testo attualmente in esame: mi sembrava che questo fosse il modo più corretto, efficace e rapido per approvare subito la legge in discussione, senza tuttavia rinunciare ad affrontare quasi simultaneamente il problema della ristrutturazione del Ministero.

Prendo atto, comunque, che è stato raggiunto un accordo di maggioranza sull'emendamento presentato dal Governo e desidero sottolineare che la stessa maggioranza ha la responsabilità di aver creato l'attuale situazione di spaccatura sulla questione relativa all'istituzione della direzione generale. Il mio gruppo, ripeto, prende atto di tale accordo e quando giungeremo alla fase procedurale dell'esame degli emendamenti esprimerà in proposito posizioni che rimarranno agli atti della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 6, relativo alla partecipazione ad azioni comunitarie, la questione non sta esattamente nei termini illustrati dal ministro. Se, infatti, l'intenzione era soltanto quella di aumentare i fondi, lo si poteva fare senza girarci attorno con le parole, modificando le cifre senza incidere sui contenuti dell'articolo, come invece viene proposto dal Governo. Anche questo punto, quindi, dovrà essere approfondito.

Anche gli emendamenti di carattere tecnico cui ha fatto riferimento il collega Righi rischiano, a mio avviso, di non essere in realtà puramente tecnici e quindi di complicare ulteriormente la situazione. Per esempio, l'emendamento 3.1 propone di inserire alla lettera *c)* dell'articolo 3 la parola « anche », cosicché il testo risulterebbe del seguente tenore: « Le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, anche tramite finananziarie, fiduciarie o società di comodo ». È chiaro che l'aggiunta del termine « anche » costituisce una modifica significativa, in quanto tende ad ampliare la platea dei soggetti di riferimento, lasciando intendere che oltre a quelli specificamente indicati possano esservene altri. Vorrei, allora, che fosse chiarito un punto fondamentale: se vi è disponibilità da parte di tutti, è possibile approvare in tempi brevissimi il progetto di legge, se invece vogliamo giocare con le parole, allora giochiamo tutti ed anche a me piace giocare.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Personalmente non ho preclusioni, ne discuteremo quando arriveremo all'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo:

CAPO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E STRUTTURE DI ATTUAZIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e

la competitività delle piccole imprese, anche costituite in forma cooperativa, favorendo, con particolare riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno:

a) la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie avanzate;

b) lo sviluppo di consorzi e di società consortili per la fornitura di servizi reali alle imprese minori nonché l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

c) la diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'inovazione e lo sviluppo;

d) la nascita, lo sviluppo e l'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite dalla crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;

e) gli investimenti sostenuti dalle imprese innovative;

2. Nella definizione degli interventi diretti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si tiene conto delle esigenze di raccordare la politica industriale con il processo di internazionalizzazione delle piccole imprese. Le finalità di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 vanno attuate in armonia con il quadro degli interventi di protezione ambientale previste da disposizioni legislative e regolamentari.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole* di servizi reali alle imprese minori nonché l'attività dei consorzi *con le seguenti* di servizi reali alle piccole imprese nonché l'attività dei consorzi, delle società consortili.

1. 1.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Definizione di piccola impresa).

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

b) piccola impresa dei servizi e del commercio quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale;

c) impresa artigiana quella avente i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal CIPI in data 11 giugno 1979.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) le imprese costituite in forma cooperativa che rientrino nei limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

2. 1.

Donazzon, Prandini.

RENATO DONAZZON. Potrei anche ritirare l'emendamento in questione, venendo incontro alle sollecitazioni che sono state più volte ribadite se il ministro dichiarasse che la sua interpretazione dell'articolo 1 collima con le intenzioni da noi manifestate con la presentazione dell'emendamento stesso. Mi riferisco alla possibilità che vengano comprese nella previsione dell'articolo 2 anche le imprese costituite in forma cooperativa, in quanto a tali imprese si fa riferimento soltanto nell'articolo 1 del progetto di legge. L'emendamento 2.1 consente alle imprese cooperative che rientrino nei limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 di beneficiare della presente legge.

PRESIDENTE. In che cosa l'attuale formulazione esclude la cooperazione? L'articolo 2 definisce la piccola impresa industriale, la piccola impresa dei servizi e l'impresa artigiana. Non capisco, pertanto, cosa escluda che tali imprese siano costituite in forma cooperativa.

RENATO DONAZZON. La mia richiesta è volta a far sì che il ministro espliciti tale concetto.

PRESIDENTE. Con la parola « industriale » si vuole indicare il settore: un'impresa può essere industriale, di servizi o artigiana a seconda del settore nel quale opera, mentre con le parole « impresa cooperativa » si vuole indicare una forma organizzativa. Una società cooperativa può essere industriale, di servizi o artigiana e con l'articolo 2, in definitiva, non si stabilisce la forma organizzativa dell'impresa.

ONELIO PRANDINI: La definizione è limitata alle piccole imprese commerciali e artigiane; non vi è la chiara previsione delle imprese cooperative. Occorrerebbe prevedere la definizione concernente le imprese costituite in forma cooperativa che non superino i 200 dipendenti.

GIANNI RAVAGLIA. L'impresa cooperativa rappresenta una tipologia d'impresa. La legge n. 517 specifica il riferimento alle imprese commerciali e cooperative. Se la Commissione ha ritenuto, in considerazione del fatto che l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede finalità connesse alle imprese cooperative, di introdurre anche la cooperazione tra i soggetti beneficiari, ritengo che l'emendamento 2.1 vada tenuto in considerazione, anche per coerenza normativa. È corretta la valutazione compiuta dal presidente in quanto non ritengo che la citazione dell'impresa cooperativa debba essere esplicitata; qualora si ritenesse che l'impresa come tale è considerata anche cooperativa, allora l'emendamento 2.1 potrebbe essere pleonastico. Propongo, pertanto, di accantonare tale emendamento per valutare giuridicamente se l'impresa come tale sia citata in altre norme legislative anche come cooperativa; infatti, in tal caso, il riferimento andrebbe inserito anche nel provvedimento al nostro esame, accogliendo lo spirito dell'emendamento 2.1.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Se la preoccupazione dei proponenti (tra l'altro, più che legittima e comune a molti di noi) è quella di dare la possibilità alle cooperative di beneficiare del provvedimento, vorrei rassicurarli circa il fatto che ciò è già garantito, poiché l'articolo 1 stabilisce tra le finalità della legge la promozione delle piccole imprese, anche costituite in forma cooperativa. Se si ritiene, invece, che il concetto debba essere esplicitato, allora l'emendamento 2.1 dovrebbe essere riformulato in modo più corretto.

PRESIDENTE. A mio avviso, gli articoli 1 e 2 già rappresentano una sufficiente garanzia. Oltretutto, il testo fa sempre riferimento all'articolo 2 che si riferisce a dati dimensionali e non organizzativi. Tuttavia, se si insiste per una specificazione, l'emendamento dovrebbe essere riformulato perché concordi con il primo capoverso dell'articolo 2.

Vorrei, tuttavia, richiamare l'attenzione dei proponenti sul fatto che introdurre per le imprese cooperative riferimenti legati al numero dei dipendenti o al capitale, rappresenta un elemento ridondante e distorcente rispetto alla legislazione sulla cooperazione.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1, anche in considerazione della complessità della materia. Oltretutto, discussioni come questa rischiano di annullare quanto da tutti evidenziato circa la necessità di una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Il combinato disposto degli articoli 1 e 2 non intende assolutamente escludere dalle previsioni di cui alla presente legge le imprese cooperative, purché abbiano le dimensioni indicate dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2.

ONELIO PRANDINI. Se il parere del ministro corrispondesse a quello espresso dal presidente, potremmo anche ritirare l'emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo concorda pienamente con l'interpretazione fornita dal presidente.

RENATO DONAZZON. In questo caso, ritiriamo l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Definizione di gruppo imprenditoriale).

1. Si considerano ai fini della presente legge appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, ad esclusione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali di cui all'articolo 2:

a) le società controllate e controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) le società controllate e controllanti attraverso rapporti giuridici che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa;

c) le imprese che, comunque, siano collegate, direttamente o o indirettamente, tramite finanziarie, fiduciarie o società di comodo.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola* indirettamente, *inserire la seguente* anche.

3. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Istituzione della direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato).

1. Per garantire l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, cui sono altresì attribuite le funzioni esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola industria e dell'artigianato.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera

d) della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provvede alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della piccola industria dell'artigianato, nonché alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale. Con successivo decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale ed alla conseguente eventuale riduzione di divisioni e posti di consigliere miniateriale aggiunto della Direzione generale della produzione industriale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le dotazioni organiche del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di non più di 7 unità, e per il restante personale di non più di 24 unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente generale di livello C di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 6 posti di primo dirigente, di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748;

d) n. 4 posti di ottavo livello;

e) n. 5 posti di settimo livello;

f) n. 4 posti di sesto livello;

g) n. 4 posti di quinto livello;

h) n. 4 posti di quarto livello;

i) n. 2 posti di terzo livello;

l) n. 1 posto di secondo livello.

4. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 3 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1992 e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325 e successive modificazioni ed alla legge 29 dicembre 1988 n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo 90 giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1992-93 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

5. In deroga alle vigenti disposizioni, i posti vacanti al 31 dicembre 1991 di primo dirigente nelle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono conferiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato inquadrati nelle qualifiche VIII e superiori che alla predetta data abbiano almeno 9 anni di servizio effettivo nella carriera.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 651 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 91-93 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale ».

3. 01.

Il Governo.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* L'emendamento 3.1 presentato dal relatore ha carattere esclusivamente tecnico, pertanto esprimo su di esso parere favorevole.

RENATO DONAZZON. Come ho già affermato in precedenza, a mio avviso tale emendamento non ha affatto carattere esclusivamente tecnico, in quanto l'aggiunta della parola « anche » tende ad ampliare, lo ripeto, la platea dei soggetti di riferimento, lasciando intendere che ol-

tre a quelli esplicitamente indicati possano esservene altri. Il mio gruppo può anche dichiararsi disponibile ad approvare questo emendamento, ma sottolineando appunto che non introduce una modifica puramente tecnica.

PRESIDENTE. L'ampliamento cui ha fatto riferimento l'onorevole Donazzon viene introdotto proprio per evitare che le imprese possano essere collegate esclusivamente tramite società finanziarie, fiduciarie o di comodo, il che costituirebbe una limitazione.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3.01 presentato dal Governo.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Sulla questione oggetto dell'articolo aggiuntivo si è svolta un'ampia discussione, al termine della quale è stato raggiunto un accordo nell'ambito della maggioranza ed il ministro ha manifestato l'auspicio che essa possa raccogliere anche il favore dell'opposizione.

Io stesso avevo manifestato alcune perplessità sul contenuto dell'articolo aggiuntivo, ma le motivazioni espresse dal ministro mi hanno indotto a cambiare parere. Considero valide le preoccupazioni manifestate dal ministro in ordine all'attuazione della legge e, più in generale, alla problematica delle piccole imprese, ma proprio per tale motivo, pur non opponendomi al merito dell'articolo aggiuntivo, considero contraddittoria la scarsità dell'organico previsto, che a mio avviso è assolutamente insufficiente a risolvere la questione.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero esprimere qualche perplessità in ordine al titolo dell'articolo aggiuntivo. Ritengo, infatti, che sarebbe più opportuno parlare di « istituzione della direzione generale dell'artigianato e della piccola impresa », altrimenti risulterebbero escluse le imprese di servizi.

PRESIDENTE. Personalmente concordo con l'osservazione dell'onorevole Bianchini, anche considerando che in tutto il testo della legge si parla di « piccola impresa ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Personalmente, sono favorevole a tale proposta.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Convengo con l'osservazione del relatore e sono disponibile ad una modifica in tal senso. Il Governo ha sempre tenuto presente il problema della copertura, ma poiché nell'ambito del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vi è spazio per una dotazione di personale più ampia di quella prevista e poiché risultano convincenti le osservazioni del relatore, sarà possibile prevedere uno schema diverso che consenta un più robusto impianto per la nuova direzione generale. Occorre anche tenere presente che si assorbirà una parte (sia pur limitata poiché, per esempio, per il settore dell'artigianato vi è un solo addetto in tutto il Ministero) del personale della direzione generale della produzione industriale.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista-PDS, come evidenziato nel corso della seduta di ieri, è tendenzialmente favorevole all'articolo aggiuntivo 3.01. Manteniamo tale convinzione, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dal ministro, in quanto l'articolo aggiuntivo istituisce una direzione caratterizzata da una certa autonomia operativa che risponde pienamente alla nostra richiesta di fornire un segnale in merito ad una variazione nell'atteggiamento del Ministero. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del nostro gruppo, anche in considerazione dell'assicurazione che le Commissioni competenti esprimeranno rapidamente il parere su di esso.

Tuttavia, per essere certi dell'entrata in vigore della direzione generale nei tempi più rapidi, chiediamo che venga fissato un termine che renda obbligatorio al ministro l'emanazione del decreto per prevedere la ripartizione in servizi e divisioni della nuova direzione generale, con la conseguente assegnazione di ruoli e compiti nell'ambito del Ministero dell'industria. A mio avviso, tale decreto dovrebbe essere emanato entro 30 giorni dal decreto del Presidente della Repubblica, in modo da assicurare l'operatività della legge.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sono favorevole ad una modifica in tal senso.

RENATO DONAZZON. Condivido la richiesta dell'onorevole Prandini e chiedo al ministro se non ritenga opportuno, prima dell'emanazione di tale decreto, riferire al Parlamento in modo da poter aprire una discussione sull'impostazione complessiva della nuova direzione generale.

NELLO BALESTRACCI. Si tratta di un tipico atto di gestione dell'esecutivo!

RENATO DONAZZON. Vorrei, inoltre, ringraziare il relatore per il caloroso appello rivolto alle minoranze affinché votino a favore di tale articolo aggiuntivo. Ciò conferma che grande partito sia la democrazia cristiana; voglio ricordare, infatti, che quando votai tale proposta in sede referente fui accusato di alto tradimento!

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* La mia richiesta era rivolta a quanti erano perplessi e non accetto che si apra una polemica ingiustificata in merito.

NELLO BALESTRACCI. Concordo con la proposta dell'onorevole Bianchini riguardo alla dizione della direzione generale. Non si tratta, infatti, di sottovalutare il comparto dell'artigianato ma di essere coerenti con l'impostazione del provvedimento.

Ritengo, inoltre, che il termine di 180 giorni sia eccessivo e potrebbe essere ridotto a 90 giorni. Del resto, non so se sia opportuno stabilire un termine, in quanto credo rientri nell'interesse dello stesso ministero, una volta che sia stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica, renderlo immediatamente operativo tramite l'approvazione del decreto ministeriale in questione. In ogni caso, tale materia non deve certamente formare oggetto di apprezzamento da parte della Commissione, in quanto riguarda questioni di pura gestione, spettanti quindi all'esecutivo: se il ministro vorrà darne conto alla Commissione, sta alla sua sensibilità deciderlo, ma comunque non si tratta di un obbligo.

ORESTE ORSENIGO. Concordo con quanto affermato dal collega Balestracci ed anch'io ritengo opportuno modificare la rubrica dell'articolo aggiuntivo 3.01 intitolando la direzione generale alla piccola impresa ed all'artigianato.

Desidero inoltre chiedere al ministro alcune delucidazioni in merito al comma 3 dello stesso articolo aggiuntivo, il quale stabilisce che per le finalità di cui ai commi 1 e 2 siano aumentate le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Vorrei cioè sapere quali funzioni svolgerà, all'interno della nuova direzione generale, il personale aggiuntivo proveniente da altri ministeri o da varie aziende o associazioni. So che, purtroppo, negli enti pubblici i dipendenti non sono mai sufficienti, perché gli orari vengono ridotti e così via, però vorrei sapere se il personale distaccato dalle varie aziende rientrerà o meno tra quello aggiuntivo previsto.

GIANNI RAVAGLIA. Desidero a mia volta spezzare una lancia a favore della modifica proposta in relazione alla rubrica dell'articolo aggiuntivo 3.01, ricordando inoltre che già durante l'esame del testo in sede referente mi pronunciai a

favore dell'istituzione della direzione generale. Apprezzo che la Commissione abbia riconosciuto che se si vuole introdurre nell'ordinamento una legge che determina un nuovo impegno per il Governo nei confronti della piccola impresa è necessario anche creare gli strumenti tecnici necessari perché tale legge diventi effettivamente operante. Mi dichiaro, quindi, favorevole alle scelte che sono state compiute.

GIULIANO CELLINI. Come i colleghi ed il ministro ricordano, nella seduta di ieri avevo avanzato una proposta ispirata ad una logica stringente, in quanto era stata manifestata da parte di tutti i gruppi la necessità di accelerare i tempi; avevo, pertanto, suggerito di mantenere inalterato il testo, apportando soltanto le modifiche indicate dalle Commissioni consultive. Avevo anche detto, comunque, che avrei voluto ascoltare le posizioni del Governo in merito ad alcune questioni.

Il ministro richiede alla Commissione di approvare l'articolo aggiuntivo volto alla costituzione di una nuova direzione generale che mi sembra vada incontro ad interessi largamente diffusi: il gruppo socialista non farà certo mancare il suo sostegno a tale richiesta, desidero però rilevare che, in omaggio al rispetto dei tempi cui facevo prima riferimento, riterrei opportuno che non venissero introdotte molte altre modifiche al testo, pena una dilatazione dei tempi che non risponde alle attese delle categorie interessate.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. A mio avviso la denominazione della direzione generale proposta dal Governo con l'articolo aggiuntivo 3.01 può rimanere immutata, purché resti inteso che la gestione degli interventi previsti dal testo in esame a favore delle imprese di servizi debba essere comunque ascritta a tale direzione.

ORESTE ORSENIGO. Questi 1.347 milioni rappresentano un onere derivante dal personale ?

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sì, infatti.

Ho alcune perplessità circa l'opportunità di cambiare la denominazione della direzione generale. Il primo comma dell'articolo aggiuntivo, infatti, stabilisce che alla nuova direzione generale siano attribuite le funzioni esercitate dalla direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola industria e dell'artigianato. Inserendo nella dizione il riferimento alla « piccola impresa », comprenderemmo anche tutte le imprese commerciali e di servizi e, conseguentemente, dovremmo riorganizzare l'intera direzione generale del commercio.

Accogliendo comunque le proposte emerse nel corso del dibattito, riformulo il testo dell'articolo agqiuntivo 3.01.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 3. 01 risulta così riformulato:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Istituzione della direzione generale della piccola industria e dell'artigianato).

1. Per garantire l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle piccole industrie e dell'artigianato, cui sono altresì attribuite le funzioni esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola industria e dell'artigianato.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provvede alla organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della

piccola industria dell'artigianato, nonché alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale, individuandosi le funzioni trasferite alla nuova Direzione generale. Con successivo decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro 30 giorni dalla data di emanazione del del decreto del Presidente della Repubblica di cui al presente comma, si provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della nuova Direzione generale ed alla conseguente eventuale riduzione di divisioni e posti di consigliere ministeriale aggiunto della Direzione Generale della produzione industriale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le dotazioni organiche del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di non più di 9 unità, e per il restante personale di non più di 39 unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente generale di livello C di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 7 posti di primo dirigente, di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giungo 1972, n. 748;

d) n. 7 posti di ottavo livello;

e) n 7 posti di settimo livello;

f) n. 5 posti di sesto livello;

g) n. 6 posti di quinto livello;

h) n. 6 posti di quarto livello;

i) n. 4 posti di terzo livello;

l) n. 4 posto di secondo livello.

4. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 3 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1992 e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325 e successive modificazioni ed alla legge 29 dicembre 1988 n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo 90 giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1992-93 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

5. In deroga alle vigenti disposizioni, i posti vacanti al 31 dicembre 1991 di primo dirigente nelle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono conferiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato inquadrati nelle qualifiche VIII e superiori che alla predetta data abbiano almeno 9 anni di servizio effettivo nella carriera.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 1.347 milioni per ciascuno degli anni 92 e 93 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 91-93 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 91 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale ».

3. 01.

Il Governo.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 3. 01 del Governo, nella sua nuova formulazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato).

1. Presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito l'osservatorio economico delle piccole imprese e dell'artigianato.

2. L'osservatorio ha il compito di:

a) analizzare lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato sotto l'aspetto economico, finanziario e produttivo;

b) compiere studi circa gli effetti che la completa liberalizzazione degli scambi in ambito comunitario determina sullo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato;

c) analizzare, anche tramite la realizzazione di un sistema informativo, i flussi finanziari e creditizi verso le piccole imprese e l'artigianato, avendo particolare riguardo al controllo dell'efficacia delle leggi di incentivazione e di sostegno sulla crescita e sul consolidamento produttivo delle imprese beneficiarie;

d) elaborare progetti per l'aggiornamento delle normative che comunque interessino le piccole imprese e l'artigianato;

e) formulare proposte in merito alle quote di risorse finanziare da destinare alle agevolazioni per le piccole imprese e l'artigianato secondo le finalità e gli strumenti previsti dalle leggi vigenti;

f) compiere attività di sistematica rilevazione in ambito internazionale in tema di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato, con particolare riguardo ai problemi inerenti all'innovazione tecnologica;

g) elaborare progetti a supporto delle azioni deliberate dalle Comunità Europee in favore delle piccole imprese e dell'artigianato;

h) realizzare il sistema informativo delle imprese artigiane di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

3. Per consentire un efficace assolvimento dei compiti di cui al comma 2, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a comunicare all'osservatorio le operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle relative alla concessione di contributi, deliberate a favore delle imprese operanti nel settore dell'industria estrattiva, delle costruzioni e della trasformazione industriale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può provvedere ad estendere ad altri soggetti, operanti nel mercato finanziario e creditizio, l'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

4. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'osservatorio.

5. L'attività dell'osservatorio è coordinata e diretta da un comitato tecnico scientifico nominato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e costituito da:

a) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) un esperto designato da ciascuno dei ministri del commercio con l'estero, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

c) tre docenti universitari;

d) un esperto designato dalla Banca d'Italia;

e) un esperto designato dall'Unioncamere;

f) dieci esperti in rappresentanza delle organizzazioni confederali dell'industria, dei servizi, dell'artigianato, della cooperazione e del credito scelti fra quelli designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

g) tre esperti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

6. La quota del fondo nazionale per l'artigianato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, finalizzata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è utilizzata, ad integrazione delle somme stanziate dal comma 9 del presente articolo e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge, per il finanziamento dell'attività dell'osservatorio di cui al presente articolo relativa alle imprese artigiane. L'osservatorio di cui al presente articolo provvede altresì a stabilire i necessari collegamenti con gli analoghi osservatori esistenti su base regionale e territoriale.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'attività connessa all'osservatorio, su proposta del comitato di cui al comma 5 può ricorrere alla collaborazione delle università, degli enti ed istituti di ricerca delle regioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del CNEL, degli istituti di credito, delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esperti nella misura massima di 10 unità. Il compenso spettante per le collaborazioni di cui al presente comma è determinato dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro, sulla base della quantità e della qualità della collaborazione professionale richiesta.

8. Alla segreteria dell'osservatorio è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la qualifica non inferiore a primo dirigente che svolge altresì le funzioni di segretario del comitato di cui al comma 5. Agli addetti alla segreteria ed ai membri del comitato di cui al comma 5 viene corrisposto un compenso determinato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole nel settore dell'industria estrattiva, delle costruzioni e della trasformazione industriale, *con le seguenti* nei settori industriali.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 5, lettera b), *dopo le parole* Mezzogiorno, *aggiungere le seguenti* , dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. 2.

Il Governo.

All'articolo 4, comma 5, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

h) un esperto designato dall'ICE.

4. 3.

Sanese, Crivellini, Balestracci, Serra Giuseppe, Ravaglia.

All'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'osservatorio ricercherà gli opportuni accordi operativi con l'osservatorio economico dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazione, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

4. 5.

Donazzon.

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole da la quota, *a:* imprese artigiane.

4. 6.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 4, comma 6, sostituire le parole provvede altresì *con le seguenti* conclude gli opportuni accordi operativi con l'osservatorio economico dell'artigianato di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazione dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. L'osservatorio provvede inoltre.

4. 7.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 4, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, sono definite secondo le modalità e le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni alla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

4. 8.

Il Governo.

All'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali ».

4. 9.

Il Relatore.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* L'emendamento 4.1 da me presentato tende a colmare una carenza del testo, pertanto invito la Commissione ad approvarlo.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 4.2.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sanese ed altri 4.3.

LUCIANO RIGHI, Relatore. Dichiaro di non essere contrario a tale emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Mi rimetto alle valutazioni della Commissione in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanese ed altri 4.3.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Donazzon 4.5.

RENATO DONAZZON. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4. 8 del Governo.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento, che ha una funzione di garanzia nei confronti di tutte le attività svolte fino a questo momento dall'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, attività che considero estremamente positive e che potrebbero essere utilizzate come parametro anche per le piccole imprese appartenenti ad altre tipologie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 8 del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Donazzon e Prandini 4.6 e 4.7.

Passiamo all'emendamento del relatore 4.9.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dal momento che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 3 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO